

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,38	133,22
0712 90 19	12,38	133,22
1001 10 10	24,08	154,75 (*) (*)
1001 10 90	24,08	154,75 (*) (*)
1001 90 91	0,00	134,69
1001 90 99	0,00	134,69
1002 00 00	25,83	103,14 (*)
1003 00 10	19,52	107,44
1003 00 90	19,52	107,44
1004 00 10	76,15	48,82
1004 00 90	76,15	48,82
1005 10 90	12,38	133,22 (*) (*)
1005 90 00	12,38	133,22 (*) (*)
1007 00 90	35,85	142,22 (*)
1008 10 00	19,52	28,05
1008 20 00	19,52	53,81 (*)
1008 30 00	19,52	0 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	19,52	0
1101 00 00	7,18	201,56
1102 10 00	49,16	156,54
1103 11 10	50,32	252,86
1103 11 90	7,75	217,69

(\*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(\*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(\*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(\*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(\*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.